

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE SOLAR VALLEY”

DENOMINAZIONE. SEDE E SCOPO

Art. 1) – È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile ed ai sensi del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), l'Associazione senza scopo di lucro denominata:

“COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE SOLAR VALLEY”

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo Settore" del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ETS.

Art. 2) – L'Associazione ha sede nel Comune di Santo Stefano Belbo (CN). L'associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea straordinaria (quindi con le maggioranze di cui all'Art. 19 ultimo comma) sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3) – L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'Associazione persegue le proprie finalità ed ha per oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" di cui all'art. 42-bis del Decreto Legge 162/2019, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", e di cui alla Delibera ARERA del 27 Dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel "Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso" e relativi Decreti Legislativi 199/21 e 210/21, di recepimento della Direttiva UE 2018/2001 e s.m.i.

Per il raggiungimento delle già menzionate finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (come previsto dall'art. 5 comma 1 lettera e) del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117).

L'oggetto sociale prevalente dell'associazione o comunità è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera e non quello di ottenere profitti finanziari.

L'associazione o comunità è autonoma ed ha una partecipazione aperta e volontaria, a condizione che le imprese siano PMI, e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca attività commerciale e/o industriale principale.

La partecipazione dei membri all'associazione prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione ferme restando, in caso di rescissione anticipata, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la copartecipazione agli investimenti sostenuti.

L'Associazione opera nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 31 Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 e s.m.i.

L'associazione assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (di seguito Decreto CACER) e s.m.i. e / o all'Appendice B delle "Regole Operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR – DECRETO CACER e TIAD" redatte dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) in attuazione dell'art. 11 del Decreto CACER e dell'art. 11 dell'Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel (nel seguito TIAD o Delibera) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali avventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

L'associazione assicura altresì, completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri o auto-consumatori che agiscono collettivamente facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'articolo 4 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (di seguito Decreto CACER) e s.m.i..

Sempre fatta salva l'osservanza della legislazione primaria e secondaria pro tempore vigente, l'Associazione potrà svolgere a titolo esemplificativo e non esaustivo nell'ambito delle attività di interesse generale, sia direttamente che mediante terzi:

1. L'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
2. Lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione ed alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
3. Il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti rinnovabili;
4. La pianificazione territoriale per l'energia, anche a benefici di altri enti territoriali, azioni per la promozione di strategie energetiche sul territorio, messa in opera ed assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle F.E.R.
5. La promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
6. La stipula di convenzioni e partnership nazionali ed internazionali, sia con enti privati che pubblici, per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
7. La prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti;
8. La richiesta di accesso al servizio di valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa per l'ottenimento dei benefici previsti e/o eventuali ulteriori contributi a fondo perduto, anche mediante partecipazione a bandi o iniziative simili;
9. L'elaborazione di linee strategiche ed attività di coordinamento per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione, assumendo un ruolo di rappresentanza degli associati nei confronti di interlocutori esterni locali, nazionali ed internazionali.

L'associazione potrà svolgere ogni altra attività in quanto ammessa dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 agli scopi sopra elencati nonché compiere atti ed operazioni per il miglior conseguimento dello scopo associativo, con esclusione assoluta della possi-

bilità di svolgimento d'attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi – necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'associazione può costituire o partecipare ad associazioni, consorzi o altri organismi che svolgono attività conformi, connesse o strumentali al perseguimento delle proprie finalità.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici purché in misura non prevalente e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse ed alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6, 7 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione agli associati di una remunerazione economica a compensazione dei loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4) – Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;
- da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
- da eventuali fondi di riserva;
- dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo (d'ora in poi, anche C.D.);
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 5) – L'esercizio dell'Associazione si chiude il trentuno dicembre di ciascun anno.

Entro il trenta aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il Bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

ASSOCIATI

Art. 6) – Sono ammessi come associati le persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni

locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile e che rispondono ai requisiti di cui all'Art. 42 bis del Decreto Legge 162/2019 - convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 e s.m.i. nonché al Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 e s.m.i e condividono gli scopi dell'Associazione.

I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo le persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

Per quanto riguarda le imprese, la partecipazione in qualità di soci o membri è consentita esclusivamente per le PMI.

Gli associati si distinguono in:

- a) fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo ed il presente statuto;
- b) ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano la quota d'associazione;
- c) onorari: coloro che per prestigio, competenza e meriti vengano nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo; gli associati onorari ricoprono una carica puramente onorifica, non sono veri e propri associati e possono anche non essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico della Associazione, non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia; gli associati onorari partecipano di diritto al Comitato Tecnico Scientifico e possono ricevere mandato di coordinare specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione dei rapporti con enti e istituti di ricerca. Gli associati onorari non partecipano all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili.

Tutti gli associati, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato dà diritto:

- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'associazione;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi e a proporsi come candidato;
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione;
- ad esaminare i libri sociali richiesta scritta al Presidente a mezzo raccomandata A/R e presso la sede legale dell'associazione alla presenza del Presidente entro 120 gg dalla richiesta;

La qualifica di associato si acquisisce subordinatamente all'accoglimento della domanda dell'interessato da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammessa istanza di riesame avanti all'Assemblea, che può ribaltare la decisione del Consiglio Direttivo.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante associato ha

diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Art. 7) – Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime dello stesso Consiglio Direttivo, alla esclusione dell'associato, salvo la ratifica dell'Assemblea.

L'esclusione può aver luogo anche per morosità dell'associato nel versamento della quota di associazione, sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

È considerato moroso l'associato che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa, salvo diverse indicazioni previste nel regolamento.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 8) – La qualità di associato si perde per decesso, recesso (sempre ammesso previo preavviso di sei mesi a mezzo raccomandata A/R e/o PEC indirizzata al Presidente dell'Associazione), oltre all'esclusione nei casi indicati al precedente Articolo. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso l'Associazione o verso terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione.

La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

ORGANI E AMMINISTRAZIONE

Art. 9) – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati
- il Presidente
- Il Consiglio Direttivo (C.D.)
- Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) (organo eventuale)
- L'organo di controllo e revisione

Art. 10) – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti tra gli associati, fondatori ed ordinari. I consiglieri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica nove anni i primi nominati, 10 anni quelli nominati successivamente ai primi e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del primo Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al nono anno esercizio di carica, i successivi in sede di approvazione del bilancio relativo al decimo anno esercizio di carica. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

Qualora venga meno un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti, chiedendone la convalida alla prima assemblea utile. In caso di esaurimento provvederà l'Assemblea mediante elezione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 11) – Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario, carica questa ultima cumulabile con quella di Vice Presidente o di Tesoriere.

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento

amministrativo dell'Associazione, verificare il rispetto dello Statuto, presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa è stato individuato esplicitamente nella persona del Presidente.

Il presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Il Consiglio Direttivo può attribuire propri poteri ad uno o più amministratori delegati, i quali potranno esercitarli nei limiti della delega, salvo l'obbligo di riferire periodicamente al medesimo Consiglio Direttivo. Agli amministratori delegati possono essere deferiti anche poteri di amministrazione dell'Associazione, nei limiti della delega ricevuta.

Il Consiglio Direttivo può nominare rappresentanti o procuratori speciali a tempo determinato.

Funzione del Vice Presidente è di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i medesimi membri su proposta del Presidente.

La funzione del Segretario è di operare sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo. Il Segretario dovrà quindi tenere aggiornati e conservare i registri generali dell'associazione, compresi i verbali delle riunioni di Consiglio e di Assemblea, note delle presenze, nomine dei Comitati, elezioni, dati relativi ai soci, indirizzi e numeri telefonici degli associati.

Funzione del Tesoriere è di riscuotere le quote d'iscrizione; provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri dell'Associazione; curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Nessuno potrà ricoprire cariche in questo Associazione se non socio effettivo regolarmente ammesso e osservante delle obbligazioni che a lui fanno carico.

Art. 12) – Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il Bilancio e deliberare in ordine all'ammontare della quota associativa.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizioni che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito partecipare alla riunione, seguire la discussione, condividere i documenti eventualmente diffusi ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario.

Art. 13) – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci da legge o dal presente Statuto.

Esso procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte dei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrono i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predisponde il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea degli associati.

Art. 14) – Nessun membro del Consiglio Direttivo riceverà compensi di sorta per qualsiasi attività o prestazione svolta per l'Associazione nell'esercizio delle sue mansioni, salvo eventuali attribuzioni a uno o più dei suoi componenti a titolo di rim-

bordo spese.

Art. 15) – L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue decisioni obbligano tutti gli associati.

Gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente, eventuale bilancio sociale, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio anche in via telematica o telex, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e mediante affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede dell'Associazione.

Non è ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza.

Art. 16) – L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del C.D., sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 17) – Ogni associato, purchè iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età. Ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota annua di associazione. Gli associati possono farsi rappresentare esclusivamente da altri associati, ma nessun associato può portare più di due voti oltre al proprio.

Art. 18) – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19) – L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per valide deleghe, in prima convocazione della metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Per le modifiche statutarie, di competenza dell'Assemblea straordinaria, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti presenti all'assemblea.

Art. 20) – Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è composto dal Presidente del C.D., dal vice-Presidente del Consiglio Direttivo e dagli associati e non associati individuati e designati dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Tecnico Scientifico sovraintende a specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione con enti e istituti di ricerca e la partecipazione a gruppi di lavoro tematici che coinvolgono enti ed autorità nazionali ed internazionali nel campo dell'energia.

Art. 22) – Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto e, comunque, in funzione delle necessità gestionali ed amministrative dell'Associazione, potranno essere approvati i regolamenti di esecuzione dello Statuto.

In particolare:

1. Regolamento organico, personale ed ordinamento dei servizi;
2. Regolamento di amministrazione e contabilità;
3. Regolamento degli organi.

Il Consiglio Direttivo potrà predisporre, inoltre, il regolamento delle Sezioni e delle Unità delle Associazioni.

In mancanza di detti regolamenti, le attività inerenti all'Associazione che lo richiedessero potranno essere regolamentate da apposite normative a ciò predisposte dal Consiglio Direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

Art. 23) - Il Consiglio di Amministrazione con decisione presa a maggioranza semplice nomina, ai sensi dell'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, che può essere in forma collegiale o monocratica. Se è collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre)membri effettivi; la designazione del Presidente spetta al Consiglio di Amministrazione che provvede sempre con decisione presa a maggioranza semplice. I componenti restano in carica per 4 (quattro) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla nomina, e possono essere riconfermati.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di revisione. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS l'Ente deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione. La revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro ministeriale. Diversamente la revisione viene affidata ad un Organo di revisione, collegiale o monocratico, la cui nomina segue le modalità di cui al precedente comma 1.

L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'emolumento annuo dei membri dell'Organo di Controllo al momento della loro nomina, per l'intero periodo di durata nella carica, ai sensi dell'art. 8 comma 3, lett. a), del CTS, e in ogni caso nei limiti di legge e secondo quanto sopra indicato all'art. 12.

L'Ente, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del CTS, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti,

compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministratori, degli Organi di controllo e/o revisione nonché ai dirigenti.

SCIOLIMENTO

24) – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con maggioranza di almeno tre quarti degli associati; l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto previo parere del competente ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta alla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera dell'assemblea straordinaria o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

NORME GENERALI

25) – Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico (in particolare le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore – Legge 6 giugno 2016 n. 106 e D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 e s.m.i. e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile).

L
S
P



Maurizio Cavanna

Notaio

Viale Risorgimento, 3 - 14053 CANELLI
Tel.0141-834809 Fax 0141-832776
Via G. Carducci, 76 - 14100 ASTI
Tel. 0141-321943 Fax 0141-326039

e-mail: mcavanna@notariato.it

DICHIARAZIONE DI ROGITO

Certifico io sottoscritto Dottor Maurizio CAVANNA, Notaio in Canelli, iscritto presso il Collegio Notarile Distrettuale di Asti, che con verbale a mio rogito in data 5 luglio 2024, in termini di repertoriazione, registrazione e trascrizione, l'Assemblea straordinaria dell'Ente:

"**COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE SOLAR VALLEY**", con sede legale in Santo Stefano Belbo, Corso Piave n. 72/74, Codice Fiscale 90062430047, associazione di diritto privato priva di personalità giuridica, **ha deliberato**:

I) di approvare il nuovo testo statutario per conformarlo alle prescrizioni del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117) e conseguire l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), con contestuale riconoscimento della personalità giuridica in occasione della medesima iscrizione; con precisazione che le modifiche introdotte si rendono necessarie anche allo scopo di adattare lo statuto dell'Ente alle richieste di aggiornamento in materia di Comunità Energetiche poste dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in data 14 giugno 2024; il nuovo testo statutario approvato è stato allegato sotto la lettera "D" al mio verbale;

II) di approvare le risultanze della perizia di stima del patrimonio dell'associazione allegata sotto la lettera "C" al mio verbale e con essa l'introduzione e il proseguimento dell'iter previsto dal CTS per il conseguimento della personalità giuridica;

III) di delegare il Presidente Signor CAROSSO Ing. Lorenzo a seguire l'iter che conduce all'iscrizione del presente verbale nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), compiendo all'uopo tutte le attività necessarie in quanto consentite da legge.

Asti, 5 luglio 2024.

